

L'ANALISI

Il registro delle imprese a garanzia dell'economia

In questi giorni circola sulla stampa l'ipotesi del trasferimento del Registro delle imprese a un'Amministrazione centrale.

Le questioni in gioco sono sostanzialmente due: da un lato quella della sopravvivenza – negli attuali modi e forme – del registro delle imprese (è già stato segnalato, ma è bene ribadirlo: l'iscrizione delle imprese è al registro, che è previsto da una norma del codice civile, e non alle camere di commercio, che ne sono le tenutarie); dall'altro quella della gestione e tenuta del registro. Ed in entrambi i casi si può dire, tra le molteplici iniziative previste (che spaziano dalla riorganizzazione della ricerca pubblica, al sistema delle autorità indipendenti, dall'accorpamento/razionalizzazione di enti alla semplificazione procedimentale), che quella relativa alla modifica (soppressione? snellimento? semplificazione?) del registro delle imprese appare obiettivamente non necessaria, se non - addirittura - deleteria.

Quanto al primo aspetto, è stato già detto, condivisibilmente, che la realizzazione piena del registro ha assicurato certezza nella circolazione economica e garanzia nell'equilibrio tra potere di gestione e controllo e che l'obbligo di iscrizione soddisfa il principio della completezza dell'informazione e quindi è l'unica modalità con la quale si assicura l'effettiva trasparenza del sistema economico delle imprese. Tanto basterebbe per escludere, razionalmente, la soppressione dell'obbligo di iscrizione; ma sul punto si possono formulare ulteriori considerazioni:

a) l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese non è eludibile con riferimento al contesto europeo. Il sistema delle imprese – e gli oneri informativi che ne derivano – non ha una dimensione esclusivamente locale. La trasparenza assicurata dalle forme di pubblicità previste dai registri nazionali è garanzia di tutela dei

terzi e dei soci. Specifiche direttive comunitarie sono state emanate, e costituiscono precisi vincoli per gli Stati membri, in ordine al coordinamento delle garanzie richieste – in primis quelle in materia di pubblicità – per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (a partire dal 1968 con la direttiva n 151, fino alla direttiva 2009/101), o per garantire l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese in ambito europeo (direttiva 2012/17). È dunque impossibile una soppressione dell'obbligo di registrazione;

b) le informazioni che riguardano le imprese soddisfano esigenze di trasparenza, nell'interesse dell'intera collettività. Il valore della trasparenza preesiste agli obblighi di informazione e comunicazione pubblica, è un valore in sé, presupposto necessario e strumentale alla partecipazione alla vita politica, amministrativa ed alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive. Non è un caso che il registro delle imprese sia considerato dal Codice dell'Amministrazione digitale una banca dati di interesse nazionale;

c) il registro delle imprese soddisfa requisiti di qualità dell'informazione pubblica: garantisce l'integrità e l'utilità delle informazioni per l'intera collettività e garantisce il requisito dell'obiettività, e cioè l'accuratezza, la completezza e l'imparzialità dei suoi contenuti. Si tratta di condizioni minime indispensabili per il corretto funzionamento del mercato.

Quanto alla gestione del registro delle imprese, non può condividersi l'idea che essa possa essere benissimo affidata tramite concessione ad un soggetto privato, e ciò per le seguenti ragioni:

a) data l'ampiezza delle informazioni trattate e la loro funzionalizzazione ad un interesse generale, un affidamento a privati non eliminerebbe la partecipazione all'esercizio di un pubblico potere (che consiste proprio

nei controlli di regolarità formale delle iscrizioni allo scopo di garantire il carattere completo, imparziale ed oggettivo del trattamento dell'informazione);

b) la concessione dell'intero sistema a privati (scelti tramite procedure di gara) non comporterebbe affatto la rinuncia all'attuale sistema (risorse tecnologiche e umane, software), ma solo il trasferimento della sua titolarità: nessuna garanzia di maggiore efficienza ed economicità, dunque;

c) il modello camerale è espressione del principio di sussidiarietà (comunitario e costituzionale), e non mera proiezione di interessi locali o provinciali: in più si tratta di enti dotati di autonomia funzionale, e quindi preordinati alla soddisfazione di un interesse generale del sistema delle imprese;

d) l'affidamento della tenuta del registro alle Camere di commercio non costituisce affatto l'applicazione di un modello monopolistico di gestione. Già da tempo (2003) è in vigore una direttiva comunitaria sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che è destinata proprio ad eliminare barriere all'ingresso del mercato dell'informazione, allo scopo di consentire lo sviluppo di servizi in concorrenza tra loro e a costi accessibili.

In sintesi non sembra che l'eliminazione dell'obbligo di iscrizione soddisfi ansie di semplificazione dell'attività amministrativa o di riduzione della spesa: piuttosto costituirebbe un affievolimento delle garanzie prestate dall'attuale sistema ed una pericolosa diminuzione delle garanzie e delle precondizioni di tutela che una democrazia moderna è tenuta ad apprestare.

Prof. Avv. Francesco Cardarelli
Associato di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli studi Foro Italico, Roma